Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Giovedì, 13 ottobre** — **Numero 241**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,30 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) *della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1353, *che modifica il regolamento per i servizi ad economia delle Direzioni dei lavori nei RR. arsenali e cantieri marittimi.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto il regolamento per i servizi ad economia delle Direzioni dei lavori nei RR arsenali e cantieri marittimi, approvato con i RR. decreti 28 maggio 1908 e 13 luglio 1911, nn. 292 e 817;

Visto il R. decreto n. 727 in data 27 maggio 1920, che apporta alcune modifiche al detto regolamento;

Visto il R. decreto 8 agosto 1920, n. 1171, che eleva il limite di spesa per lo scarico dei combustibili da piroscafi noleggiati e da navi da guerra;

Ritenuta la necessità di elevare, in corrispondenza con i nuovi valori economici, i limiti ivi fissati per le spese e per le vendite;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I limiti entro i quali i direttori dei lavori possono effettuare spese ad economia, e stabiliti, a seconda dei casi, dagli articoli 1, 2 e 3 del suddetto regolamento nelle rispettive somme di lire 6000, 10.000 e 25.000, sono elevati a lire 8000, 20.000 e 40.000, fermo restando il limite di lire 75.000 per lo scarico dei combustibili previsto dal comma *d*) dell'art. 3.

Art. 2.

I limiti stabiliti dagli articoli 18 e 19 per le vendite

che possono effettuarsi, con la immediata consegna, dai direttori dei lavori e dai direttori generali di arsenali, a seconda dei casi, sono elevati da L. 300 e 2000 rispettivamente a L. 500 e 5000.

Art. 3

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione sino al 30 giugno 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BERGAMASCO — DE NAVA.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1337. Regio decreto 11 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo « Olbia » per le case popolari con sede in Roma, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1339. Regio decreto 21 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Albizzate (Milano), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1340. Regio decreto 21 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Pesaro, di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1341. Regio decreto 21 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Sestri Ponente (Genova) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 4000.

N. 1342. Regio decreto 20 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Argenta (Ferrara) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 4000.

N. 1343. Regio decreto 8 settembre 1921, col quale sulla proposta del ministro per le terre liberate, l'Ente di ricostruzione e rinascita agraria per le provincie di Venezia e Treviso, viene eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma, ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 1344. Regio decreto 20 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, vengono apportate modificazioni allo statuto dell'Ente asilo e scuola elementare Leumann, di Collegno.

N. 1345. Regio decreto 21 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, l'Associazione bresciana per la cultura popolare, con sede in Brescia, viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1346. Regio decreto 21 agosto 1921, col quale, su proposta del ministro delle finanze, viene assegnato al comune di Voghera (Provincia di Pavia) il sussidio dello Stato di annue L. 34,943.10 dal 1° gennaio 1920 in poi, per il passaggio del Comune medesimo dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti.

N. 1347. Regio decreto 21 agosto 1921, col quale, su proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni le quote governative di concorso per gli anni dal 1917 al 1920, per l'integrazione dei bilanci, per la diminuzione d'entrata dipendente dalla riduzione dei canoni concessa ai rispettivi appaltatori del dazio consumo in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186 e 17 novembre 1918, n. 1751 e del decreto Reale 5 giugno 1920, n. 820.